
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

DEFINIZIONI GENERALI

Ai sotto indicati termini si attribuisce il seguente significato:

1. **Aeromobile** La macchina per il trasporto aereo di persone o Cose, come definito dalle norme vigenti
2. **Aeroporto** L'area appositamente predisposta per l'atterraggio, il decollo e le manovre di Aeromobili, inclusi gli impianti annessi necessari per le esigenze del traffico e per il servizio degli aeromobili, nonché gli impianti necessari per fornire assistenza ai servizi aerei commerciali
3. **Assicurato** il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione
4. **Assicurazione** L'obbligo indennitario assunto dalla Società, nonché il contratto che lo sostanzia (Polizza)
5. **Assistenza Aeroportuale** L'attività di assistenza a terra (cd attività di handling) prestata dall'operatore di handling in un Aeroporto ad un utente, ai sensi della normativa vigente
6. **Avvenimento** Un Sinistro od una serie di Sinistri verificatisi durante il periodo coperto dall'Assicurazione, riconducibile a cause, circostanze e condizioni comuni o collegate
7. **Contraente** Il soggetto che stipula il contratto di Assicurazione
8. **Cose** Gli oggetti materiali (inclusi locali ed edifici) diversi dagli Aeromobili, e gli animali
9. **Fatturato** L'importo corrispondente alla somma di tutte le fatture emesse dall'Assicurato durante il periodo di assicurazione, in relazione ai servizi aeroportuali descritti nelle Condizioni Particolari od il valore dell'appalto
10. **Franchigia** L'importo da dedurre dall'ammontare del danno risarcibile che resta a carico dell'Assicurato
11. **Gestore Aeroportuale** Il soggetto cui è affidato, insieme ad altre attività od in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire le infrastrutture aeroportuali e di controllare e coordinare le attività dei vari operatori presenti nell'aeroporto
12. **Indennizzo** La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro
13. **Massimale** Il limite massimo dell'esposizione economica che la Società assume attraverso il contratto di Assicurazione
14. **Polizza** Il contratto di Assicurazione
15. **Premio** La somma dovuta alla Società quale corrispettivo per l'Assicurazione
16. **Prodotto** Qualsiasi cosa materiale costruita, venduta, smerciata, modificata, mantenuta dall'Assicurato, e, in senso lato, anche disegni, progetti, servizi, opere e prestazioni di ogni genere forniti a terzi dall'Assicurato
17. **RC Prodotti** La responsabilità facente capo all'Assicurato in relazione ai danni per morte e lesioni personali e perdita, distruzione o deterioramento di Cose e/o Aeromobili derivanti dal difetto del Prodotto verificatosi dopo la sua consegna/riconsegna a terzi o dopo il suo completamento purché nella disponibilità del terzo
18. **Rischio** La probabilità che si verifichi il Sinistro
19. **Sinistro** Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione
20. **Società** Allianz Global Corporate & Specialty AG – Rappresentanza Generale per l'Italia

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a mantenere indenne l'Assicurato, sino ai Massimali indicati nelle Condizioni Particolari, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) dei danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un Sinistro verificatosi in relazione allo svolgimento dell'attività descritta nelle Condizioni Particolari, per:

- morte e lesioni personali
- perdita, distruzione o deterioramento di Cose e/o Aeromobili

Art. 2 – Estensione Territoriale

L'Assicurazione vale per i danni verificatisi all'interno dell'Aeroporto in cui l'Assicurato svolge le attività per cui è prestata l'Assicurazione indicate all'art. 1 delle Condizioni Particolari.

Art. 3 – Soggetti non considerati terzi

Non sono considerati terzi:

- a) le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'Amministratore;
- c) tutti coloro i quali, indipendentemente dall'esistenza di un qualsiasi rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività alle quali si riferisce l'Assicurazione.

Art. 4 – Danni esclusi

La Società non risponde dei danni causati:

- a) da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività, fatta eccezione per i lavori parasubordinati;
- b) dal Prodotto dopo la consegna a terzi;
- c) da lavori di costruzione, demolizione o modifica di edifici, piste, aree di movimento, manovra e sosta o altre infrastrutture od installazioni a meno che non si tratti di ordinaria manutenzione effettuata dall'Assicurato o suoi dipendenti;
- d) da impiego di Aeromobili, di navi o di galleggianti da parte dell'Assicurato o suoi preposti;
- e) ad Aeromobili che l'Assicurato abbia in custodia;
- f) da circolazione di veicoli o natanti soggetta all'assicurazione obbligatoria;
- g) da impiego di veicoli e macchinari condotti od azionati da persone non abilitate e/o autorizzate in base alle norme vigenti;
- h) da attività inerenti l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni aeree;
- i) da gestione di servizi meteorologici, di controllo e/o assistenza del traffico aereo, sia in terra che in volo, di informazioni aeronautiche, di radionavigazione e di radiodiffusione;
- j) da attività connesse ai servizi antincendio, ad eccezione dei rischi relativi all'assistenza di primo intervento, durante l'avviamento dei motori purché svolta secondo le norme del vettore e le disposizioni vigenti;
- k) a Cose verificatisi nelle aree adibite a parcheggio aperto al pubblico;
- l) durante lo svolgimento di attività di manutenzione di Aeromobili;
- m) da mal funzionamento di sistemi informatici;
- n) dalla detenzione e/o dall'impiego di armi e/o esplosivi;
- o) da atti od omissioni di cui l'Assicurato debba rispondere contrattualmente salvo che non si tratti di responsabilità direttamente a lui derivanti dalla legge;
- p) derivante dalla gestione di servizi di rifornimento di carburante e lubrificanti;
- q) da umidità, stitillidio od insalubrità dei locali;
- r) a Cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- s) a Cose derivanti da incendio di beni dell'Assicurato o che lo stesso detenga;
- t) a condutture ed impianti sotterranei in genere e quelli ad essi conseguenti; i danni a Cose dovuti ad assestamento, cedimento o franamento del terreno, da qualunque causa determinati, nonché i danni a fabbricati da vibrazione o scuotimento del terreno.

Art. 5 - Rischi di Guerra ed assimilati

La Società non risponde dei danni e delle spese dipendenti da:

- a) guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (vi sia o meno guerra dichiarata), guerra civile, ribellione, insurrezione, legge marziale, potere militare, usurpazione o tentativo di usurpazione di potere;
- b) scioperi, tumulti, disordini civili o agitazioni di lavoratori;
- c) azioni di una o più persone, agenti o meno per conto di una potenza sovrana, compiute a scopo politico o terroristico, anche se il danno derivante da tali azioni sia accidentale;
- d) atti di sabotaggio od altri atti dolosi;
- e) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi governo (sia esso civile, militare o "de facto") o da altra autorità nazionale o locale;
- f) dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sull'Aeromobile o sull'equipaggio dell'Aeromobile in volo (inclusi i tentativi di sequestro illegale e di controllo indebito), attuato da una o più persone che si trovino a bordo dell'Aeromobile e agiscano senza il consenso dell'Assicurato;
- g) impiego bellico di ordigni a fissione o fusione atomica o nucleare ovvero impieganti altre reazioni e/o forze e/o materiali radioattivi.

Art. 6 - Rischi Atomici

La Società non risponde dei danni e delle spese causati da contaminazione radioattiva, trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche.

Art. 7 - Danni da rumore e da inquinamento

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni causati da rumore, vibrazioni, boom sonico e qualsiasi altro fenomeno ad essi associato, nonché da inquinamento e contaminazione di ogni e qualsiasi genere, da interferenze elettriche ed elettromagnetiche, da interferenza nell'esercizio dei diritti di proprietà, a meno che detti danni non siano causati da o causino caduta, incendio o esplosione, collisione, emergenze determinanti anormali manovre di Aeromobili, a condizione che le stesse risultino registrate dagli appositi strumenti di bordo.

Art. 8 - Esclusione dei rischi connessi al cambio di data

La presente Assicurazione esclude qualsiasi danno causato o derivante direttamente od indirettamente da:

- a) erronea o mancata elaborazione e/o gestione e/o trasferimento di dati connessi alla corretta identificazione dell'anno calendariale, della data e dell'ora e di ogni altra informazione relativa ad ogni cambio di anno e/o data e/o ora da parte di qualsiasi computer, altro equipaggiamento hardware o sistema o componente o sub componente informatico e/o software (in detenzione dell'Assicurato o di terzi) ;
- b) modifica o adattamento di qualsiasi computer, altro equipaggiamento hardware o sistema o componente o sub componente informatico e/o software (in detenzione dell'Assicurato o di terzi) e fornitura di assistenza o consulenza di qualsiasi tipo, posti in essere o anche solamente tentati, al fine di consentire una corretta elaborazione o gestione e/o trasferimento di dati e/o di informazioni in connessione con il verificarsi dei cambi dell'anno, di data o d'ora di cui al precedente punto a);
- c) mancato uso od indisponibilità all'uso di qualsiasi bene, materiale o immateriale, che sia conseguenza diretta od indiretta di un'azione od omissione da parte dell'Assicurato o di terzi, riconducibili ai cambi d'anno e/o di data e/o d'ora di cui al precedente punto a).

La presente assicurazione esclude parimenti ogni obbligo della Società ad assistere e difendere l'Assicurato in relazione a qualsiasi danno riconducibile alle ipotesi sopra descritte.

Art. 9 – Danni derivanti dalla presenza di amianto

La Società non risponde dei danni diretti od indiretti causati da:

1. presenza, reale, presunta o minacciata di amianto in qualunque forma, ovvero di materiali o prodotti contenenti o anche solamente sospettati di contenere amianto; o
2. ogni obbligazione, richiesta, ingiunzione, ordine o a norme di legge o regolamenti che impongano all'Assicurato ovvero a terzi l'esame, il monitoraggio, la decontaminazione, la rimozione, il contenimento, il trattamento, la neutralizzazione, la protezione o l'adozione di qualsiasi altra misura volta a neutralizzare la presenza reale, presunta o minacciata di amianto o di qualsiasi materiale o prodotto contenente o sospettato di contenere amianto.

La presente esclusione non si applica nei casi di caduta, incendio, esplosione ovvero nel caso di un'emergenza in volo, registrata, che sia causa di un'anormale condotta dell'aeromobile.

Nonostante qualsiasi altra disposizione di Polizza, la Società non sarà tenuta a svolgere investigazioni, difendere o pagare le spese di difesa di qualsiasi natura, connesse in tutto od in parte, ai danni indicati dai paragrafi 1. 2. della presente clausola.

Tutti gli altri termini e condizioni della presente Polizza rimangono invariati

Informativa

La presente clausola di esclusione dei danni da amianto intende chiarire l'intento della Polizza e non deve essere interpretata come intenzione di escludere i danni da amianto in altre Polizze precedenti od altrimenti simili alla presente.

Art. 10 - Pagamento del Premio – Decorrenza della garanzia

- 10.1. L'Assicurazione ha effetto dall'ora e dal giorno indicati nelle Condizioni Particolari, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti l'Assicurazione resta sospesa fino alle ore 24:00 del giorno del pagamento di quanto dovuto, fermo restando le scadenze successive stabilite per il contratto e per il pagamento delle eventuali rate di Premio;
- 10.2. Il Premio è unico ed indivisibile e quindi è sempre dovuto per intero, anche quando ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga le eventuali rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 15^o giorno successivo a quello della scadenza.
- 10.3. Qualora il Premio sia stato convenuto, in tutto od in parte, in base alla valutazione presuntiva di elementi variabili del Rischio, esso deve essere corrisposto secondo le modalità e nei termini previsti dalla Clausola di Regolazione del Premio

Art. 11 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

Art. 12 – Aggravamento – Diminuzione del rischio

- 12.1. Ogni aggravamento del Rischio deve essere immediatamente comunicato per iscritto dal Contraente o dall'Assicurato alla Società. Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile.
- 12.2. Nel caso di diminuzione del Rischio, la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'Art. 1897 del Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 13 – Variazioni nella persona dell'Assicurato

- 13.1. In caso di alienazione dell'azienda o di parte delle su attività, l'Assicurato, fermo l'obbligo del pagamento del Premio per il periodo di assicurazione in corso, deve trasmettere all'acquirente l'obbligo di mantenere il contratto di Assicurazione per la parte che lo riguarda.
- 13.2. Nel caso di fusione della società assicurata, il contratto continua con la società incorporante o con la nuova società che risulta dalla fusione.
- 13.3. Nei casi di trasformazione, di cambiamenti di denominazione o di ragione sociale, il contratto continua con la società nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione sociale.
- 13.4. Le variazioni sopraindicate devono essere comunicate per iscritto, entro il termine di 15 giorni dal loro verificarsi, dall'Assicurato alla Società, la quale nei 30 giorni successivi ha la facoltà di recedere dal contratto dando comunicazione con preavviso di 15 giorni

Art. 14 – Altre Assicurazioni

Ai sensi dell'Art. 1910 del Codice Civile, l'esistenza e la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per il medesimo Rischio devono essere comunicate dal Contraente o dall'Assicurato per iscritto alla Società.

Art. 15 – Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

- 15.1. In caso di Sinistro, l'Assicurato deve dare avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnata la Polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.
- 15.2. La denuncia deve contenere l'esposizione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni, nonché la data, il luogo e le cause del Sinistro.
- 15.3. L'Assicurato deve far seguire nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro, adoperandosi inoltre per la raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo chieda, per la ricerca di un componimento amichevole.
- 15.4. L'Assicurato deve astenersi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di responsabilità.

Art. 16 – Inosservanza degli obblighi dell'Assicurato

- 16.1. L'Assicurato decade da ogni diritto:
 - a) se dolosamente non osserva l'obbligo di avviso;
 - b) se ha agito in connivenza con i danneggiati o ne abbia favorito le pretese.

16.2. Se l'inosservanza dell'obbligo di cui al punto 16.1 è colposa, la Società ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 17 - Gestione delle vertenze di Danno - Spese di resistenza

- 17.1. La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze, in sede civile e penale, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
- 17.2. L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda: L'Assicurato deve inoltre astenersi dall'effettuare pagamenti, assumere obblighi o sostenere spese senza il previo consenso della Società. La Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivabile dall'inadempimento di tali obblighi.
- 17.3. Sono a carico della Società le spese, sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale applicabile al danno cui si riferisce la domanda.
- 17.4. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite tra la Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
- 17.5. La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essi designati e non risponde di multe, ammende o delle spese di giustizia penale.

Art. 18 – Recesso dal contratto in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro denunciato e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'Indennizzo, la Società può recedere dal contratto mediante lettera raccomandata, con effetto dalle ore 24:00 del 30° giorno successivo a quello dell'arrivo a destinazione della lettera stessa.

Art. 19 – Anticipata risoluzione del contratto

Nei casi di recesso o di risoluzione del contratto di cui agli artt. 11. – 12. – 13 e 18., come pure nel caso previsto dall'art. 1896 del Codice Civile, la Società rimborserà al Contraente, entro il termine di 30 giorni successivi alla data di effetto del recesso medesimo, il Premio imponibile pagato, in proporzione alla parte temporale di Rischio non corso. Qualora il Premio sia stato convenuto, in tutto od in parte, in base alla valutazione presuntiva di elementi variabili di Rischio, la Società rimborserà il Premio imponibile pagato o ridurrà il Premio dovuto, in base all'applicazione degli elementi stabiliti per il conteggio ed in proporzione alla parte temporale di Rischio non corso. Le imposte non potranno essere rimborsate.

Art. 20 - Imposte e tasse

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al Premio, agli accessori, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 21 – Legge regolatrice del contratto e giurisdizione

- 21.1. Il contratto è regolato dalla legge italiana.
- 21.2. La giurisdizione applicabile alle controversie relative al presente contratto è individuata in base alle norme vigenti.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

Le seguenti Condizioni Particolari prevalgono, in caso di discordanza, sulle Condizioni Generali di cui alla presente polizza.

Art. 1 - Attività dell'Assicurato - Rischi coperti

L'Assicurazione vale in relazione ai servizi ed attività svolti dall'Assicurato all'interno del sedime dell'Aeroporto civile indicato in Polizza e descritti e disciplinati nell'apposita convenzione stipulata con l'ENAC. Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, e contenuti nelle informazioni/questionario consegnati alla Società.

ESTENSIONI

Danni da circolazione di veicoli

A parziale deroga dell'art. 3) comma II) lettera i) la garanzia è estesa ai danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore all'interno dell'aeroporto. Nel caso di veicoli soggetti all'obbligo dell'Assicurazione della responsabilità civile auto, la garanzia opererà. Soltanto, ad esaurimento del massimale della polizza di responsabilità civile auto, ove questa esista e sia operante. Qualora questa non esista o non sia operante, la garanzia opererà in eccedenza del massimale minimo previsto dalla legge per l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto al tempo del Sinistro.

Assicurati congiunti

L'assicurazione è estesa a _____ in qualità di _____ che assume pertanto la qualifica di Assicurato Aggiunto. Il Massimale resta ad ogni effetto unico anche nel caso di corresponsabilità dell'Assicurato e di uno o più Assicurati congiunti.

Resta comunque espressamente esclusa ogni copertura relativa alle responsabilità in capo ad _____ in qualità di costruttore, riparatore, fornitore o prestatore di servizi.

Art. 2 – Massimale

L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza.

Art. 3– Franchigie

L'Assicurazione è soggetta alle Franchigie Assolute indicate in polizza.

Art. 4 – Scadenza del contratto

La presente Assicurazione si intende automaticamente annullata alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le parti.

Art. 5 – Sanctions/Embargoes 1.2 LMA 3100 Version AGCS (14/05/2014)

Nessuna copertura viene fornita dalla presente polizza e gli assicuratori (o i riassicuratori) non saranno tenuti ad alcun indennizzo o pagamento nella misura in cui tale copertura o indennizzo o pagamento esponga gli assicuratori (o i riassicuratori) a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni economiche o commerciali, delle leggi o dei regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America o di qualunque altra legge o normativa nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali.

Art. 6 – Iran Sanctions clause

This policy does not provide any cover, and does not include any liability to pay any claim or provide any benefit, in respect of any risk related to Iran unless such risk is specifically disclosed and agreed in writing by the parties.

Art. 7 - ESCLUSIONE DEGLI ATTI TERRORISTICI DI CUI AL “US TERRORISM RISK INSURANCE ACT 2002” (TRIA)

Ai sensi e per gli effetti di cui al “US Terrorism Risk Insurance Act 2002” (TRIA) – fermi comunque tutti gli altri termini e condizioni della copertura ed in particolare quanto previsto dalle presenti Condizioni Particolari – l'Assicurato prende atto del ripristino e mantenimento dell'esclusione dalla copertura del rischio terrorismo così come definito nel TRIA succitato.

Art. 8 – Assenza sinistri

Il Contraente dichiara che nei cinque anni precedenti l'emissione di questo contratto non si sono verificati sinistri causati da eventi in relazione ai rischi descritti dalla presente polizza.

Quanto sopra è regolato dagli Articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.

R.C. APPALTI

La presente Sezione forma copertura a sé stante.

Rc Appalti

In deroga alla lettera c) dell'art. 4 delle Condizioni Generali di assicurazione, le garanzie vengono estese ai danni cagionati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori di:

- a) Di costruzione, demolizione o modifica di edifici, piste od installazioni e di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati presso l'Aeroporto indicato in polizza.
- b) Rientranti negli appalti di servizio, intendendosi per tali i contratti di fornitura di beni e servizi posti in essere all'interno del sedime dell'Aeroporto indicato in polizza. A titolo esemplificativo e non limitativo sono considerati "appalti di servizio" i servizi di pulizia, la cura del verde, la fornitura, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti di ogni genere, con l'esclusione dell'installazione e lo smontaggio di ascensori, montacarichi, scale mobili, grandi attrezzature ed impianti termici, tecnici e industriali.

La garanzia vale tanto per la responsabilità dell'Assicurato quale committente delle opere predette, quanto per la responsabilità degli appaltatori, subappaltatori e fornitori di beni e servizi, che assumono pertanto la qualifica di Assicurato congiunto.

La garanzia, di cui al presente articolo, è prestato fino alla concorrenza dell'importo di Euro __ - Il suddetto importo rientra nei massimali di cui all'art. 2 delle condizioni particolari di assicurazione che, pertanto, costituisce il massimo esborso che la società può essere chiamata ad effettuare a fronte di un singolo sinistro garantito dalla polizza e dalla presente sezione Appalti.

La garanzia, di cui al presente articolo, è soggetta alle seguenti franchigie:
Euro _____ per ciascun danno ad aeromobile;

Euro _____ per ciascun danno a cose e animali

Per i lavori, i cui valori di contratto sono superiori ad Euro _____ per l'attivazione della presente assicurazione, l'assicurato con preavviso almeno di __ giorni rispetto alla data di inizio dei lavori, comunicherà alla Società, per singolo appalto da includere in copertura, i seguenti estremi:

- a) le generalità dell'appaltatore;
- b) i lavori da eseguire e le aree in cui verranno effettuati;
- c) il valore del contratto;
- d) l'inizio ed il termine indicativo dei lavori;

La Società si impegnerà a riscontrare dette segnalazioni a stretto giro indicando data e ora di decorrenza della copertura. Al termine di ogni appalto, l'Assicurato comunicherà il valore definitivo del contratto per l'eventuale conguaglio.

Il premio, da regolarsi alla fine dell'annualità assicurativa, viene determinato sul valore dell'appalto ed a pro rata sulla base dei seguenti tassi netti annui:

Appalti per lavori:

- a. ___% per lavori ed attività in prossimità degli aeromobili;
- b. ___% per lavori ed attività nell'interno ed intorno alle aree passeggeri;
- c. ___% per lavori ed attività entro il recinto dell'aeroporto ma lontano dagli aeromobili e dai passeggeri;

Il premio dovuto a fronte della presente garanzia, da regolarsi a fine annualità assicurativa, viene calcolato in base alla seguente formula:

d.

e. $Y \times T \times P1 / P2$

f.

g. Dove:

h.

i. P1 = durata totale dell'appalto inizialmente prevista (numero giorni);

j.

k. Y = importo totale dell'appalto;

l.

m. P2 = numero giorni del periodo assicurativo;

n.

- o. T = tasso annuo imponibile applicabile al valore dell'appalto a seconda del luogo di svolgimento dei lavori oggetto dell'appalto come di seguito specificato:

Ai premi così calcolati andrà aggiunta l'imposta di legge.

La garanzia vale tanto per la responsabilità dell'assicurato quale committente delle opere predette, quanto per la responsabilità degli appaltatori e subappaltatori, d'ora in avanti denominati Assicurati Congiunti.

Ciascun assicurato congiunto è considerato terzo nei confronti degli altri.

L'assicurato, a sua volta, è terzo nei confronti di ciascun Assicurato Congiunto.

Per luogo di esecuzione delle opere devono intendersi comprese, oltre all'area delimitata entro la recinzione del cantiere, anche le relative strade di servizio necessarie per l'esecuzione dei lavori, le aree utilizzate per la realizzazione degli impianti di cantiere, degli alloggi e dei relativi servizi per il personale dipendenti degli appaltatori, le aree di urbanizzazione di cantiere, nonché le vie di percorso tra un'area di cantiere e l'altra per il trasferimento del materiale e dei macchinari, ed in genere tutti i luoghi ove possano trovarsi anche temporaneamente e/o provvisoriamente impianti, servizi sociali, attrezzature od effettuarsi lavori principali e/o accessori esclusivamente inerenti al contratto di appalto oggetto della presente garanzia,.

La garanzia vale in particolare per i danni derivanti da:

- a) Impiego di materiale esplosivo;
- b) impiego di veicoli a motore, mezzi meccanici ed altre macchine utili per l'esecuzione dei lavori;
- c) sollevamento e deposito di polvere
- d) impiego di gru, anche quando il raggio di azione delle stesse superi la recinzione del cantiere;
- e) furto di cose di terzi, ove la perpetrazione delle stesse sia stata agevolata dalla forma delle strutture e dei materiali utilizzati per l'esecuzione dei lavori;

e per i danni a:

- a) colture e boschi
- b) condutture sotterranee
- c) fabbricati in adiacenza e/o aderenza

Sono in ogni caso esclusi i danni derivanti da interruzioni o sospensione di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

Ferme le esclusioni già previste dalle condizioni generali di polizza e non revocate a termini dei precedenti punti, la garanzia non vale in relazione ai danni:

- a) "necessari", il cui verificarsi cioè è riconducibile, in linea causale, al normale svolgimento dei lavori;
- b) arrecati ai beni ed attrezzature di proprietà di terzi, costituenti lo strumento delle attività dedotte nel capitolato di appalto;
- c) ai beni costituenti l'oggetto dell'appalto affidato all'Assicurato congiunto, siano stati o meno gli stessi già consegnati in tutto od in parte al committente.

CLAUSOLE RICHIAMATE

AVN 59 - NON-AVIATION LIABILITY CLAUSE

This Policy does not cover the Insured's liability unless it arises from one or more of the following:-

1. Occurrences involving aircraft or parts or equipment relating thereto.
2. Occurrences arising at airport locations.
3. Occurrences arising at any other location in connection with the Insured's business of transporting passengers or goods by air.
4. Occurrences arising out of the supply of goods or services to others (i) in connection with the use and/or operation of aircraft (ii) involved in the air transport industry.

AVN 48 B - WAR, HI-JACKING AND OTHER PERILS EXCLUSION CLAUSE (AVIATION)

This Policy does not cover claims caused by

- (a) War, invasion, acts of foreign enemies, hostilities (whether war be declared or not), civil war, rebellion, revolution, insurrection, martial law, military or usurped power or attempts at usurpation of power.
- (b) Any hostile detonation of any weapon of war employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter.
- (c) Strikes, riots, civil commotions or labour disturbances.
- (d) Any act of one or more persons, whether or not agents of a sovereign Power, for political or terrorist purposes and whether the loss or damage resulting therefrom is accidental or intentional.
- (e) Any malicious act or act of sabotage.
- (f) Confiscation, nationalisation, seizure, restraint, detention, appropriation, requisition for title or use by or under the order of any Government (whether civil military or de facto) or public or local authority.
- (g) Hi-jacking or any unlawful seizure or wrongful exercise of control of the Aircraft or crew in Flight (including any attempt at such seizure or control) made by any person or persons on board the Aircraft acting without the consent of the Insured.

Furthermore this Policy does not cover claims arising whilst the Aircraft is outside the control of the Insured by reason of any of the above perils. The Aircraft shall be deemed to have been restored to the control of the Insured on the safe return of the Aircraft to the Insured at an airfield not excluded by the geographical limits of this Policy, and entirely suitable for the operation of the Aircraft (such safe return shall require that the Aircraft be parked with engines shut down and under no duress).

AVN 38 B - NUCLEAR RISKS EXCLUSION CLAUSE

(1) This Policy does not cover:

- (i) loss of or destruction of or damage to any property whatsoever or any loss or expense whatsoever resulting or arising therefrom or any consequential loss
- (ii) any legal liability of whatsoever nature directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from:
 - (a) the radioactive, toxic, explosive or other hazardous properties of any explosive nuclear assembly or nuclear component thereof;
 - (b) the radioactive properties of, or a combination of radioactive properties with toxic, explosive or other hazardous properties of, any other radioactive material in the course of carriage as cargo, including storage or handling incidental thereto;
 - (c) ionizing radiations or contamination by radioactivity from, or the toxic, explosive or other hazardous properties of, any other radioactive source whatsoever.

(2) It is understood and agreed that such radioactive material or other radioactive source in paragraph (1)(b) and (c) above shall not include:

- (i) depleted uranium and natural uranium in any form;
- (ii) radioisotopes which have reached the final stage of fabrication so as to be usable for any scientific, medical, agricultural, commercial, educational or industrial purpose.

(3) This Policy, however, does not cover loss of or destruction of or damage to any property or any consequential loss or any legal liability of whatsoever nature with respect to which:

- (i) the Insured under this Policy is also an insured or an additional insured under any other insurance policy, including any nuclear energy liability policy; or
- (ii) any person or organization is required to maintain financial protection pursuant to legislation in any country; or
- (iii) the Insured under this Policy is, or had this Policy not been issued would be, entitled to indemnification from any government or agency thereof.

(4) Loss, destruction, damage, expense or legal liability in respect of the nuclear risks not excluded by reason of paragraph (2) shall (subject to all other terms, conditions, limitations, warranties and exclusions of this Policy) be covered, provided that:

- (i) in the case of any claim in respect of radioactive material in the course of carriage as cargo, including storage or handling incidental thereto, such carriage shall in all respects have complied with the full International Civil Aviation Organization "Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous

Goods by Air", unless the carriage shall have been subject to any more restrictive legislation, when it shall in all respects have complied with such legislation;

(ii) this Policy shall only apply to an incident happening during the period of this Policy and where any claim by the Insured against the Insurers or by any claimant against the Insured arising out of such incident shall have been made within three years after the date thereof;

(iii) in the case of any claim for the loss of or destruction of or damage to or loss of use of an aircraft caused by or contributed to by radioactive contamination, the level of such contamination shall have exceeded the maximum permissible level set out in the following scale:

Emitter Maximum permissible level

(IAEA Health and Safety Regulations)

of non-fixed radioactive surface contamination

(Averaged over 300cm²)

Beta, gamma and low toxicity alpha emitters Not exceeding 4 Becquerels/cm²

(10⁻⁴ microcuries/cm²)

All other emitters Not exceeding 0.4 Becquerels/cm² (10⁻⁵ microcuries/cm²)

(iv) the cover afforded hereby may be cancelled at any time by the Insurers giving seven days' notice of cancellation.

AVN 46 B- NOISE AND POLLUTION AND OTHER PERILS EXCLUSION CLAUSE

1. This Policy does not cover claims directly or indirectly occasioned by, happening through or in consequence of:

(a) noise (whether audible to the human ear or not), vibration, sonic boom and any phenomena associated therewith,

(b) pollution and contamination of any kind whatsoever,

(c) electrical and electromagnetic interference,

(d) interference with the use of property; unless caused by or resulting in a crash fire explosion or collision or a recorded in-flight emergency causing abnormal aircraft operation.

2. With respect to any provision in the Policy concerning any duty of Insurers to investigate or defend claims, such provision shall not apply and Insurers shall not be required to defend

(a) claims excluded by Paragraph 1 or

(b) a claim or claims covered by the Policy when combined with any claims excluded by Paragraph 1 (referred to below as "Combined Claims").

3. In respect of any Combined Claims, Insurers shall (subject to proof of loss and the limits of the Policy) reimburse the Insured for that portion of the following items which may be allocated to the claims covered by the Policy:

(i) damages awarded against the Insured and

(ii) defence fees and expenses incurred by the Insured.

4. Nothing herein shall override any radioactive contamination or other exclusion clause attached to or forming part of this Policy.

LSW 2488 - ASBESTOS EXCLUSION CLAUSE

This Policy does not cover any claims of any kind whatsoever directly or indirectly relating to, arising out of or in consequence of:

(1) the actual, alleged or threatened presence of asbestos in any form whatsoever, or any material or product containing, or alleged to contain, asbestos;

or

(2) any obligation, request, demand, order, or statutory or regulatory requirement that any Insured or others test for, monitor, clean up, remove, contain, treat, neutralize, protect against or in any other way respond to the actual, alleged or threatened presence of asbestos or any material or product containing, or alleged to contain, asbestos.

However, this exclusion shall not apply to any claim caused by or resulting in a crash fire explosion or collision or a recorded in-flight emergency causing abnormal aircraft operation.

Notwithstanding any other provisions of this Policy, Insurers will have no duty to investigate, defend or pay defence costs in respect of any claim excluded in whole or in part under paragraphs (1) or (2) hereof.

EXTENDED COVERAGE ENDORSEMENT (AVIATION LIABILITIES) se richiesta

1 WHEREAS the Policy of which this Endorsement forms part includes the War, Hi-Jacking and Other Perils Exclusion Clause (Clause AVN 48B), IN CONSIDERATION of an already included Additional Premium, it is hereby understood and agreed that with effect from, all sub-paragraphs other than B) of Clause AVN 48B forming part of this Policy are deleted SUBJECT TO all terms and conditions of this Endorsement.

2. EXCLUSION applicable only to any cover extended in respect of the deletion of sub-paragraph (a) of Clause AVN 48B.

Cover shall not include liability for damage to any form of property on the ground situated outside Canada and the United States of America unless caused by or arising out of the use of aircraft.

3. LIMITATION OF LIABILITY

The limit of Insurers' liability in respect of the coverage provided by this Endorsement shall be a sub-limit of EURO _____ or the applicable Policy limit whichever the lesser any one Occurrence and in the annual aggregate. This sub-limit shall apply within the full Policy limit and not in addition thereto.

4. AUTOMATIC TERMINATION

To the extent provided below, cover extended by this Endorsement shall TERMINATE AUTOMATICALLY in the following circumstances:

- (i) All cover
 - upon the outbreak of war (whether there be a declaration of war or not) between any two or more of the following States, namely, France, the People's Republic of China, the Russian Federation, the United Kingdom, the United States of America
- (ii) Any cover extended in respect of the deletion of sub-paragraph (a) of Clause AVN 48B
 - upon the hostile detonation of any weapon of war employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter wheresoever or whensoever such detonation may occur and whether or not the Insured Aircraft may be involved
- (iii) All cover in respect of any of the Insured Aircraft requisitioned for either title or use
 - upon such requisition

PROVIDED THAT if an Insured Aircraft is in the air when (i), (ii) or (iii) occurs, then the cover provided by this Endorsement (unless otherwise cancelled, terminated or suspended) shall continue in respect of such an Aircraft until completion of its first landing thereafter and any passengers have disembarked.

5. REVIEW AND CANCELLATION

- (a) Review of Premium and/or Geographical Limits (7 days)

Insurers may give notice to review premium and/or geographical limits - such notice to become effective on the expiry of seven days from 23.59 hours GMT on the day on which notice is given.
- (b) Limited Cancellation (48 hours)

Following a hostile detonation as specified in 4 (ii) above, Insurers may give notice of cancellation of one or more parts of the cover provided by paragraph 1 of this Endorsement by reference to sub-paragraphs (c), (d), (e), (f) and/ or (g) of Clause AVN 48B - such notice to become effective on the expiry of forty-eight hours from 23.59 hours GMT on the day on which notice is given.
- (c) Cancellation (7 days)

The cover provided by this Endorsement may be cancelled by either Insurers or the Insured giving notice to become effective on the expiry of seven days from 23.59 hours GMT on the day on which such notice is given.
- (d) Notices

All notices referred to herein shall be in writing.

AVN 52G 17.10.01
(applicable to coverage provided to service providers)